



Deliberazione del Senato della Repubblica 30 luglio 1987 (G. U. n. 178 del 01/08/1987)

Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971

Modificazioni al Regolamento

(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01/08/1987)

Preambolo

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 30 luglio 1987, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio Regolamento:

Art. 1

1 . L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"

Art. 22.

Commissioni permanenti. Competenze

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1) Affari costituzionali; affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
- 2) Giustizia;
- 3) Affari esteri, emigrazione;
- 4) Difesa;
- 5) Programmazione economica, bilancio;
- 6) Finanze e tesoro;
- 7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8) Lavori pubblici, comunicazioni;
- 9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10) Industria, commercio, turismo;
- 11) Lavoro, previdenza sociale;
- 12) Igiene e sanità;
- 13) Territorio, ambiente, beni ambientali.

"

2. Conseguentemente, nell'articolo 21, il comma 1 è modificato come segue:

"

1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti.

"



Art. 2

Nell'articolo 21, il comma 2 è modificato come segue:

"

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

".

Art. 3

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.